



**Provincia di Brescia
Assessorato Caccia e Pesca**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE E DEL PRELIEVO VENATORIO
DEL CINGHIALE (SUS SCROPHA L. 1758)**

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e il prelievo del cinghiale nell'ambito e nei limiti della vigente normativa che disciplina la materia.

Articolo 2 - Zone di caccia

1. La caccia al cinghiale è ammessa unicamente nelle zone autorizzate, sentite le proposte dei Comitati di gestione degli Ambiti e dei Comprensori alpini territorialmente interessati.

Articolo 3 - Censimenti e piani di prelievo

1. La caccia al cinghiale è consentita in funzione dei piani di abbattimento autorizzati sulla base di preventivi censimenti effettuati ogni anno nel periodo marzo-giugno; la proposta di prelievo, che accompagna contestualmente la stima della consistenza del suide negli areali di presenza, dev'essere inoltrata alla Provincia entro il 31 agosto.
2. L'Amministrazione Provinciale autorizza il prelievo complessivo dei capi per Ambito e Comprensorio oppure per singola squadra delle rispettive zone di caccia al cinghiale.

Articolo 4 - Tempi di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre con facoltà per la Provincia di spostare il periodo dal 1° novembre fino al 31 gennaio. La Provincia si riserva in sede di approvazione del calendario Provinciale di determinare le date di apertura e chiusura, anche differenziate tra Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia:
 - due giorni settimanali (Sabato e Domenica) nei territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi;

- un solo giorno (sabato) nei territori della zona faunistica delle Alpi, anche con il terreno coperto di neve;
 - dal sorgere del sole al tramonto.
2. La caccia alla specie si chiude comunque, anche prima della scadenza dei termini, una volta esaurito il piano di prelievo.

Articolo 5 - Mezzi ed ausili di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita di norma con l'uso del fucile a canna liscia, munizioni a palla unica e con l'ausilio del cane da seguita.
2. L'uso del fucile ad anima rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse.
3. Ogni squadra, singola o consorziata, può utilizzare durante le battute un numero massimo complessivo di 18 cani.
4. Durante le battute è vietato detenere o utilizzare armi e mezzi diversi da quelli previsti.

Articolo 6 - Modalità

1. La caccia al cinghiale è consentita con le modalità della battuta classica - "cacciata" - e con l'ausilio dei cani da seguita.
2. La battuta risulta composta da:
- i conduttori dei cani (cacciatori mobili) assieme al capocaccia incaricato;
 - le poste (cacciatori sul luogo d'attesa del passaggio).
3. In ogni zona autorizzata non possono cacciare più di tre squadre contemporaneamente quando queste operino in modo autonomo; il limite non si applica alle squadre organizzate in consorzio.
4. I cacciatori organizzati in squadre iscritte in una delle zone autorizzate devono delimitare il territorio di battuta con tabelle di avvertimento, recanti la dicitura: "Provincia di Brescia - Attenzione ! Battuta al cinghiale in corso" collocate almeno un'ora prima dell'inizio della battuta.
Le tabelle devono essere collocate in modo che risultino visibili a tutti i frequentatori del posto e, in modo particolare, presso tutte le vie principali e secondarie, possibili punti d'accesso e di transito.
I cacciatori autorizzati provvedono al recupero delle tabelle alla fine della battuta giornaliera di caccia.
5. La linea dei conduttori dei cani deve sempre fermarsi ad una distanza di sicurezza dalle poste e può raggiungere le poste solo dopo segnale di sospensione della battuta.
Le poste devono essere individuate dai cacciatori esperti appositamente incaricati dal caposquadra prima dell'inizio della battuta ed identificate con evidente segnatura di colore rosso, collocate in linea e non sovrapposte.

6. Lo sparo alla selvaggina deve avvenire sempre in senso perpendicolare all'allineamento delle poste ed è di conseguenza vietato sparare in senso longitudinale rispetto a questo.

Articolo 7 - Composizione e struttura della squadra

1. La squadra deve essere composta da un numero minimo di 20 cacciatori e da non più di 120 sempre che questi abbiano optato per la caccia in forma vagante ed abbiano versato, a favore dell'ambito o del comprensorio di appartenenza, la quota prevista per la caccia vagante alla selvaggina stanziale; le squadre che non dovessero raggiungere il minimo previsto non possono svolgere la battuta programmata, se non in consorzio con altra squadra.
2. Non è assolutamente consentita la costituzione di nuove squadre sino al raggiungimento del numero massimo di componenti possibili previsti dal comma precedente.
3. I cacciatori autorizzati hanno l'obbligo di indossare, durante le battute, un corpetto di colore brillante, ben visibile sul lato dorsale e ventrale, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore in attesa nella propria postazione di caccia.

Articolo 8 - Ospitalità venatoria

1. Le squadre autorizzate possono essere integrate, nei limiti previsti dalle presenti disposizioni, da cacciatori-ospiti.
Le ammissioni dei cacciatori-ospiti possono essere disposte nel rispetto dei vincoli della vigente normativa; gli scambi devono perciò rispettare l'esclusività della forma di caccia (vagante) e del territorio prescelto - pianura o zona faunistica delle Alpi - (ambito o comprensorio), sempre che il cacciatore dimostri di aver versato la quota dovuta per la caccia vagante alla selvaggina stanziale a favore dell'ambito o del comprensorio di provenienza.
2. E' consentito ai capisquadra di autorizzare singoli cacciatori, anche non residenti, per non più di 6 giornate di caccia negli Ambiti territoriali e non più di quattro nei comprensori alpini, registrandone la partecipazione alla battuta di caccia su apposito registro rilasciato dalla Provincia.
3. Il registro degli ospiti va restituito alla Provincia al termine della caccia e comunque entro il 28 febbraio.

Articolo 9 - Modalità di iscrizione alla caccia al cinghiale

1. Il cacciatore che intende partecipare alla battuta può iscriversi e far parte di una sola squadra.
2. Entro il 30 giugno i capocaccia trasmettono alla Provincia ed al Comitato di gestione interessato la lista dei cacciatori esperti organizzati in squadra, riportando, per ciascuno, i dati anagrafici, nonché la data di rilascio ed il numero della licenza di caccia.

Articolo 10 - Cacciatori esperti

1. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata unicamente a cacciatori esperti. Si reputano tali coloro che, avendo optato per la forma di caccia in forma vagante, possano documentare di aver acquistato conoscenza dei concetti e della tecnica venatoria specifica, ovvero abbiano acquisito le necessarie conoscenze a seguito della partecipazione ad un apposito corso, organizzato dalla Provincia d'intesa con i Comitati di gestione interessati, con una prova finale, valida anche ai sensi dell'art. 41, comma 3 della legge regionale 26/93, da sostenersi davanti ad una apposita Commissione così composta:
 - un componente dei Comitati di gestione degli Ambiti o comprensori scelto tra quelli indicati dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini di caccia;
 - un esperto indicato dalle organizzazioni professionali agricole;
 - un tecnico faunistico;
 - un componente della commissione d'esami per l'abilitazione venatoria istituita presso la Provincia.
2. La Commissione è presieduta da un funzionario della Provincia e la durata in carica corrisponde a quella effettiva del Consiglio Provinciale.

Articolo 11 - Consorzi di squadre

1. Le squadre autorizzate, iscritte nella stessa zona di caccia, hanno la facoltà di consorziarsi.
2. Esse organizzano autonomamente la battuta: se questa non si effettua in consorzio con altre squadre, dev'essere rispettata la ripartizione e la conseguente rotazione delle squadre nella zona autorizzata.

Articolo 12 - Denuncia di uscita

1. I capocaccia provvedono, prima di ogni battuta, a compilare in duplice copia il modulo di uscita della squadra (scheda di battuta), riportandovi il numero complessivo dei partecipanti, i comuni e le località ove si effettueranno le battute, nonché ogni altra opportuna informazione di riferimento. Una copia va imbucata nella cassetta a disposizione degli agenti della vigilanza venatoria, che la trattengono per i necessari controlli, mentre la seconda resta al capocaccia per gli eventuali riscontri.

Articolo 13 – Abbattimenti

1. La squadra dopo l'abbattimento del capo deve provvedere al recupero nel più breve tempo possibile dello stesso, previa sospensione della battuta.
2. Ogni abbattimento deve essere annotato, a fine battuta, sull'apposita scheda da consegnare al responsabile di zona, che provvede ad aggiornare il piano di abbattimento e ad informare la vigilanza Provinciale.

3. Il responsabile di zona, che riceve le denunce degli abbattimenti, al termine della caccia e comunque entro il 28 febbraio, trasmette alla Provincia ed al Comitato di gestione dell'ambito o comprensorio, l'elenco di tutti gli abbattimenti effettuati, specificando il sesso e la classe di età dell'animale abbattuto, il Comune e la località ove è stato effettuato l'abbattimento, nonché le generalità del cacciatore, unitamente alle eventuali considerazioni e note relative a particolari situazioni e/o problematiche emerse.
4. L'abbattimento dei cinghiali o loro ibridi (porcastri), che creano danno alle coltivazioni agricole e di quelli presenti nel territorio provinciale non compreso nelle aree autorizzate, è disposto dalla Provincia ed effettuato dagli agenti della Polizia Provinciale anche con l'ausilio di cacciatori esperti nella caccia al cinghiale di cui all'art. 10 del presente regolamento, dando priorità ai residenti nel comune ove è previsto il prelievo, sentito il Comitato di gestione interessato. Gli operatori possono avvalersi anche dell'ausilio dei cani nel periodo agosto-dicembre e, in casi eccezionali, negli altri mesi dell'anno. I capi abbattuti nei modi preindicati sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o del Comprensorio competente per territorio e posti in vendita attraverso asta pubblica. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a fini faunistici.
5. A decorrere dalla stagione venatoria 2004/2005 l'abbattimento del cinghiale non costituisce punteggio venatorio.

Articolo 14 - Recupero degli animali feriti

1. Il recupero del capo ferito, al di fuori dei confini di battuta o del consorzio, obbliga il responsabile della squadra ad avvisare gli agenti della vigilanza Provinciale per le azioni conseguenti.
2. Il recupero deve essere effettuato mediante l'ausilio dei conduttori e dei cani da traccia abilitati nei termini di cui alle norme regolamentari specifiche.

Articolo 15 - Divieto d'immissione

1. E' vietato immettere cinghiali o ibridi di qualunque provenienza nel territorio Provinciale.
2. L'immissione abusiva di cinghiali comporta il pagamento del risarcimento a favore della Provincia nella misura di Euro 2.582,00 per ogni capo liberato, oltre alle sanzioni di legge.

Articolo 16 – Trofeistica

1. I cacciatori provvedono, tramite le mandibole dei capi abbattuti, alla valutazione dell'età ed alla eventuale conservazione ai fini dell'allestimento di mostre.

Articolo 17 - Interventi di miglioramento ambientale

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale impegna i consorzi delle squadre autorizzate, d'intesa con i Comitati di gestione degli ambiti e dei comprensori, ad effettuare i necessari miglioramenti ambientali: entro il 30 giugno di ogni anno ogni

consorzio potrà presentare, unitamente alla documentazione già indicata, anche un piano di miglioramento ambientale.

Articolo 18 - Divieti e sanzioni

1. Fermi restando i divieti di carattere generale previsti dalla vigente normativa e dal calendario venatorio, al cacciatore autorizzato al prelievo è fatto divieto di:
 - abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;
 - iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle "poste" assegnate;
 - ai conduttori dei cani di sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
 - procedere al recupero del cinghiale abbattuto con il fucile carico, sempre che non risulti necessario finire l'animale ferito mortalmente;
 - lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazione di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;
 - avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere il preciso riferimento degli stessi;
 - abbattere selvaggina diversa da quella autorizzata, ad eccezione della volpe;
 - detenere sul luogo di caccia ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.

2. La Provincia potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti posti in essere, in contrasto o in difformità con il corretto svolgersi delle battute e con la vigente normativa generale che disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio.

Articolo 19 - Controllo sanitario

1. Al fine di ottenere un monitoraggio della situazione sanitaria della popolazione dei cinghiali presente sul territorio Provinciale, è fatto obbligo al capo squadra di consegnare annualmente all'Istituto zooprofilattico i reperti che l'Istituto stesso indicherà per le necessarie indagini sanitarie ed epidemiologiche.”

Articolo 20 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni legislative generali in materia di caccia.